

LA CARENZA DELLE MATERIE PRIME E L'AUMENTO DEI PREZZI: L'IMPATTO SUI CONTRATTI IN CORSO

Avv. Mariaelena Giorcelli - Avv. Arianna Ruggieri

Camera di Commercio di Como - Lecco
15 novembre 2022

QUESTIONI DA AFFRONTARE

Presupposti:

- Venditore italiano, esportatore
- Contratto già firmato in essere / fornitura continuativa

DIFFICOLTA' APPROVVIGIONAMENTO MATERIE PRIME E COMPONENTISTICA

- Conseguenza: ritardo di consegna

AUMENTO COSTI MATERIE PRIME E COMPONENTI

- Prestazione più onerosa per il venditore

1. CARENZA MATERIE PRIME E COMPONENTI

- Impossibilità totale di eseguire la prestazione (ipotesi estrema);
- La prestazione può comunque essere eseguita, ma con ritardo;
- Ipotesi di contratto già firmato in essere:
 - eventuale clausola su ritardi,
 - eventuale clausola di forza maggiore,
 - altrimenti applicazione delle norme della legge applicabile (art. 79 Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale – CISG);
- Fornitura continuativa: possibilità di introdurre modifiche «in corso».

DIFFICOLTA' DI APPROVIGIONAMENTO E RITARDO

LA RESPONSABILITA' LEGALE DEL VENDITORE

ART. 33 CISG

Il venditore dovrà consegnare le merci: a) **se una data è fissata per contratto o determinabile con riferimento al contratto, in tale data**; b) se un periodo di tempo è fissato per contratto o è determinabile, con riferimento ad esso, in un qualsiasi momento durante detto periodo, a meno che non risulti dalle circostanze che spetta all'acquirente scegliere una data; o c) in tutti gli altri casi, in un termine ragionevole a partire dalla conclusione del contratto.

Se il venditore non adempie alle sue obbligazioni, l'acquirente potrà

- Fissare al venditore un termine supplementare (Art. 47 CISG)
- Risolvere il contratto in caso di inadempimento essenziale o mancata consegna nel termine supplementare (Art. 49 CISG)
- In ogni caso, chiedere il risarcimento dei danni (Art. 45 CISG)

DIFFICOLTA' DI APPROVIGIONAMENTO E RITARDO LA DISCIPLINA CONTRATTUALE

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI:

- Verificare limiti responsabilità;
- Coordinamento con clausola di forza maggiore;
- Verificare conseguenze del ritardo imputabile al venditore (penali, risoluzione ecc.)

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI, POSSIBILI SOLUZIONI:

Termini di consegna non vincolanti

Attenzione: se il ritardo supera un numero considerevole di giorni, è prevista la facoltà per il compratore di risolvere il contratto?

Prevedere esoneri di responsabilità

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI (Orgalime 2012):

12. Se il Fornitore prevede di non essere in grado di consegnare il Prodotto alla data di consegna, dovrà immediatamente notificare ciò all'Acquirente Per Iscritto, specificandone la ragione e, se possibile, il momento in cui può prevedersi la consegna. Se il Fornitore omette di dare tale notifica, l'Acquirente avrà diritto al risarcimento di ogni costo aggiuntivo sostenuto e che avrebbe potuto evitare se avesse ricevuto tale notifica.

13. Se il ritardo nella consegna è determinato da una qualsiasi delle circostanze di cui alla Clausola 41 [FORZA MAGGIORE], da un atto od omissione da parte dell'Acquirente, fra cui la sospensione prevista nelle Clausole 21 e 44, o da qualsiasi altra circostanza imputabile all'Acquirente, il Fornitore avrà diritto di protrarre i tempi di consegna per il periodo necessario, con riguardo alle circostanze specifiche. Tale disposizione si applicherà indipendentemente dal fatto che la ragione del ritardo si produca prima o dopo la prevista data di consegna.

CLAUSOLE CONTRATTUALI SUI RITARDI (Modello Unioncamere Lombardia):

3. Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all'art. 9) o ad atti od omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

↓ **IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI ESONERO DA RESPONSABILITA' DEL VENDITORE PER RITARDI DI CONSEGNA PUO' ESSERE INVOCATA LA FORZA MAGGIORE?**

L'Evento

1. L'evento dev'essere **imprevedibile**
2. L'evento dev'essere tale da **impedire l'esecuzione del contratto**
3. L'evento dev'essere **fuori dal controllo** della parte

Procurement Risk

- In via di principio, l'impossibilità di rifornirsi presso un produttore non esonera il venditore dall'obbligo di consegnare i prodotti venduti
- Le clausole che prevedono che la forza maggiore possa colpire anche il terzo coinvolto nell'esecuzione del contratto sono molto restrittive e lasciano pochi spazi

FORZA MAGGIORE

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

ICC Force Majeure Clause 2020

1. Definizione. Costituisce Forza Maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisce ad una parte di adempiere ad una o più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, la parte che subisce l'evento ("la Parte Interessata") provi:

- a) che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo,
- b) che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione del contratto, e
- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dalla Parte Interessata.

[..]

FORZA MAGGIORE

Attenzione!

Adattare la clausola alle specifiche esigenze

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

3. Eventi presunti di Forza Maggiore. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti subiti da una parte soddisfino le condizioni (a) e (b) del paragrafo 1 della presente clausola, mentre tale parte dovrà provare unicamente la sussistenza della condizione (c) del paragrafo 1.

- a) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
- b) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
- d) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
- e) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
- f) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia;
- g) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

FORZA MAGGIORE

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE (Modello Unioncamere Lombardia)

9. Forza maggiore

9.1 Ciascuna parte potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un evento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. epidemia, pandemia, sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. L'imprevedibilità dei suddetti eventi non è esclusa dal fatto che alla data di conclusione del presente contratto, gli eventi esistano già, o siano conosciuti o conoscibili dalle parti, se alla data della conclusione del presente contratto non siano tali da poter causare l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della prestazione.

9.2 La parte che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare senza ritardo per iscritto all'altra parte il verificarsi e la cessazione delle circostanze di forza maggiore.

9.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di quattro mesi, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, previo un preavviso di 15 giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto

FORZA MAGGIORE

CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE

Acimac (nel settore di macchinari e impianti)

Per forza maggiore s'intende ogni atto od avvenimento imprevedibile, cogente, indipendente dalla volontà delle parti contrattuali (quali, ad esempio, ma non esclusivamente, guerra anche non dichiarata, tumulti, sommosse, incendio, sabotaggi, calamità naturali, provvedimenti di autorità governative, impossibilità di ottenere rifornimenti di materie prime, di attrezzature, di combustibile, di energia, di componenti, di prestazioni di lavoro o di trasporto). Al verificarsi di un avvenimento che costituisce caso di forza maggiore, gli obblighi delle parti, che non possano essere soddisfatti a causa di tale motivo, saranno automaticamente prorogati di una durata pari al permanere dello stato di forza maggiore, restando inteso che tale proroga non comporterà penalità a carico delle parti. Le parti, in ogni modo, s'impegnano a prendere tutti i provvedimenti in loro facoltà per assicurare, entro il più breve termine possibile, la ripresa normale della esecuzione delle proprie obbligazioni ritardate dal sopravvenire del caso di forza maggiore.

Le parti hanno l'obbligo di denunciare l'una all'altra la data di inizio e di fine della forza maggiore entro i 15 (quindici) giorni successivi.

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI FORZA MAGGIORE



LEGGE APPLICABILE

FORZA MAGGIORE

Convenzione di Vienna 1980

ART. 79 – CAUSE DI ESONERO

1. Una parte non risponde per l'inadempimento ad uno dei suoi obblighi se prova che tale inadempimento è dovuto ad un impedimento **indipendente** dalla sua volontà e che **non era ragionevole attendersi che essa lo prendesse in considerazione** al momento della conclusione del contratto, ovvero **che essa evitasse o superasse l'impedimento** stesso o le sue conseguenze.
2. Se l'inadempimento di una parte è dovuto all'inadempimento di un terzo da essa incaricato dell'esecuzione totale o parziale del contratto, tale parte è esonerata da responsabilità solo qualora:
 - a) essa ne sia esonerata ai sensi del precedente paragrafo; e
 - b) il terzo incaricato sarebbe stato esonerato applicando allo stesso quanto previsto in tale paragrafo.
3. L'esonero previsto dal presente articolo ha effetto per tutta la durata dell'impedimento.
4. La parte che non adempie al contratto è tenuta ad avvisare l'altra dell'impedimento e di suoi effetti sulla sua capacità di adempiere. Ove la comunicazione non venga ricevuta dall'altra parte entro un termine ragionevole dal momento in cui la parte inadempiente conosceva o avrebbe dovuto conoscere l'impedimento, quest'ultima risponderà dei danni derivanti dalla mancata ricezione.
5. Il presente articolo non limita in alcun modo la facoltà delle parti di esercitare diritti diversi dal risarcimento del danno conformemente alla presente Convenzione.

FORZA MAGGIORE

Normativa Italiana

Art. 1218 c.c.

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Art. 1256 c.c.


L'obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'adempimento [..]

CONSEGUENZE PER IL VENDITORE, SE NON VIENE ESCLUSA LA SUA RESPONSABILITA'

- Penali (attenzione a come sono redatte le clausole):

- Determinare in anticipo l'ammontare del danno
- Indurre le parti ad adempire le proprie obbligazioni
- Limitare l'eventuale responsabilità per danni ad un massimo corrispondente alla penale stessa



Attenzione!
Escludere il danno
ulteriore

- Danni

- Risoluzione del contratto

ESEMPI DI CLAUSOLE PENALI:

(Condizioni Generali, Modello Unioncamere Lombardia)

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all'art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

(Condizioni Generali Acimac, nel settore macchinari e impianti)

Qualora fossero accertati ritardi nella consegna ascrivibili a colpa del venditore, il compratore non avrà facoltà di invocare la risoluzione del contratto ma, dopo avere provato di avere subito danni per causa degli stessi, potrà unicamente richiedere, a tacitazione di qualsiasi diritto o pretesa, un indennizzo per il periodo di ritardo subito, con una franchigia di trenta (30) giorni, pari allo 0,5% per settimana di ritardo fino ad un massimo del 3% del valore della parte di fornitura per la quale si sono verificati i ritardi.

Resta espressamente escluso il risarcimento di danni ulteriori.

2. AUMENTO COSTI DI MATERIE PRIME E COMPONENTISTICA

- La prestazione può comunque essere eseguita, ma con costi molto più onerosi per la parte: eccessiva onerosità sopravvenuta;
- Ipotesi di contratto già firmato:
 - eventuale clausola su revisione prezzi,
 - eventuale clausola di *hardship*,
 - altrimenti applicazione delle norme della legge applicabile: no Vienna 1980; normativa interna italiana.
- Fornitura continuativa: possibilità di introdurre modifiche «in corso» (es. inserire clausola nelle successive conferme d'ordine).

Anche l'aumento dei costi del gas e dell'energia rientrano nella fattispecie



CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI:

- Come determinare importi, prova incremento, indici di riferimento, ecc.
- Conseguenze:
 - Incremento/riduzione automatici al ricorrere di specifiche circostanze (es. aumento prezzi materie prime);
 - Quali, nello specifico;
 - Media (ECE/ONU 188);
 - Rinegoziazione al ricorrere delle circostanze;

CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI (ECE/ONU 188)

Se in corso di esecuzione del contratto intervenissero cambiamenti nei prezzi delle materie prime relative, i prezzi concordati saranno soggetti a revisione sulla base della seguente **formula**:

in cui:

..... = prezzo finale da fatturarsi

..... = prezzo iniziale della merce così come pattuito in contratto e valido alla data del

..... = media aritmetica dei prezzi (o indice dei prezzi) per (tipo delle materie prime di riferimento) durante il periodo

..... = prezzi (o indice dei prezzi) per le stesse materie prime alla data sopra stipulata per .

CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI

POSSIBILI SOLUZIONI:

PRICE ADJUSTMENT

RENEGOTIATION

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI REVISIONE PREZZI



POTRANNO ESSERE PREVISTE CLAUSOLE DI HARDSHIP

CLAUSOLE DI HARDSHIP

ICC Hardship Clause 2020

A party to a contract is bound to perform its contractual duties even if events have rendered performance more onerous than could reasonably have been anticipated at the time of the conclusion of the contract.

Notwithstanding paragraph 1 of this Clause, where a party to a contract proves that:

- a) the continued performance of its contractual duties has become excessively onerous due to an event beyond its reasonable control which it could not reasonably have been expected to have taken into account at the time of the conclusion of the contract; and that
- b) it could not reasonably have avoided or overcome the event or its consequences, the parties are bound, within a reasonable time of the invocation of this Clause, to negotiate alternative contractual terms which reasonably allow to overcome the consequences of the event.

CLAUSOLE DI HARDSHIP

Principi Unidroit 2016

6.2.1 (Contract to be observed). Where the performance of a contract becomes more onerous for one of the parties, that party is nevertheless bound to perform its obligations subject to the following provisions on hardship.

6.2.2 (Definition of hardship) There is hardship where the occurrence of events fundamentally alters the equilibrium of the contract either because the cost of a party's performance has increased or because the value of the performance a party receives has diminished, and (a) the events occur or become known to the disadvantaged party after the conclusion of the contract; (b) the events could not reasonably have been taken into account by the disadvantaged party at the time of the conclusion of the contract; (c) the events are beyond the control of the disadvantaged party; and (d) the risk of the events was not assumed by the disadvantaged party.

6.2.3 (Effects of hardship) (1) In case of hardship the disadvantaged party is entitled to request renegotiations. The request shall be made without undue delay and shall indicate the grounds on which it is based. (2) The request for renegotiation does not in itself entitle the disadvantaged party to withhold performance. (3) Upon failure to reach agreement within a reasonable time either party may resort to the court. (4) If the court finds hardship it may, if reasonable, (a) terminate the contract at a date and on terms to be fixed, or (b) adapt the contract with a view to restoring its equilibrium.

IN ASSENZA DI CLAUSOLE DI HARDSHIP



LEGGE APPLICABILE

HARDSHIP – ECCESSIVA ONEROSITA' SOPRAVVENUTA

Disciplina prevista dalla legge applicabile in questione

Normativa Italiana

In generale 1467 c.c.

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la prestazione di una delle parti è divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione può domandare la risoluzione del contratto, [..].

La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto.

La parte contro la quale è domandata la risoluzione può evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del contratto.

Nell'appalto 1664 c.c.

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo.

Attenzione alle deroghe contrattuali alla disciplina legale!!!

le parti possono legittimamente derogare alla disciplina contrattuale, salvo dichiarazione espressa, in caso di contrasto tra le parti circa la reale portata delle clausole contrattuali sul punto della applicabilità o meno della norma "de qua", è demandato al giudice di merito, al fine di accertare la reale volontà dei contraenti (se abbiano, cioè, voluto o meno escludere la revisione del prezzo del contratto), il compito di ricostruirne il comune intento negoziale (Cass. civ. Sez. I Ord., 06-03-2018, n. 5267 (rv. 647639-01))

Ad esempio:

i prezzi resteranno fissi ed invariabili per qualsiasi eventualità (Cass. civ. Sez. I Ord., 06-03-2018, n. 5267 (rv. 647639-01))

il prezzo è da considerarsi fisso e invariabile per tutta la durata del contratto avendo già tenuto conto l'impresa esecutrice, nel formulare la propria offerta, di qualsiasi alea e di ogni elemento che possa influire sulla remuneratività del medesimo (Corte d'Appello Milano Sez. IV, Sent., 06-11-2020)

CONCLUSIONI

- Utilizzare tutti i riferimenti contrattuali, legali ecc. per arrivare ad una rinegoziazione delle condizioni del contratto
- Attenzione a come e cosa si scrive al riguardo
- Redigere clausole ben scritte su forza maggiore e *hardship* nei futuri contratti

Ma, non solo:

- Importanza di avere un modello di contratto adattato alle specifiche esigenze e «collaudato» sulla base delle esperienze pregresse, da proporre agli acquirenti
- Prevedere la possibilità di rinegoziare alcuni termini contrattuali

Grazie per l'attenzione



Avv. Mariaelena Giorcelli
m.giorcelli@bbmpartners.com



Avv. Arianna Ruggieri
a.ruggieri@bbmpartners.com

BUFFA, BORTOLOTTI & MATHIS

